



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 66 del 01/04/2022

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Cooperativa Sociale Associazione “L’Oasi di Torretta” di Campobello di Mazara.

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di Aprile alle ore 13.45 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge **con le modalità straordinarie consentite dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.**

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

Componenti Giunta Municipale		<i>Pres.</i>	<i>Ass.</i>
Alfano Enzo	Sindaco	Presente presso la sede comunale	
Zizzo Grazia	Assessore	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore		X
Licari Numinato Davide	Assessore		X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello. presente presso la sede comunale.

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile della II Direzione Organizzativa di seguito riportata:

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali, intende avvalersi dei servizi aperti alla comunità, dando rilevanza alla tipologia di “centro diurno”;
- che tale tipologia di servizio, per la sua caratteristica di flessibilità e varietà delle iniziative proposte, consente una risposta più adeguata alle diverse necessità del territorio;
- che il centro diurno quale servizio aperto favorisce la promozione e l'integrazione delle diverse fasce d'utenza e nello specifico di soggetti con disabilità;

Vista la L.R. 9 maggio 1986, n. 22, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 23 del 10 maggio 1986, avente ad oggetto “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”;

Visto il D.P. 29 giugno 1988 concernente la definizione degli standard strutturali organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;

Visto il D.A. 29 marzo 1989 dell'Assessorato degli Enti Locali recante "Istituzione dell'albo regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22”;

Visto il D.P. 4 giugno 1996 di Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

Vista L. 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Dato atto che:

- ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'Amministrazione comunale ad attuare il servizio residenziale in favore di inabili in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione comunale e l'ente prescelto;
- che gli enti assistenziali concorrono all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato;

Ritenuto opportuno e necessario per le suesposte motivazioni approvare lo schema di convenzione, conforme al modello “C” approvato con il D.P. del 04 giugno 1996 ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con gli enti assistenziali iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione Inabili - Tipologia Centro Diurno:

- Ente Associazione “L'Oasi di Torretta”, numero iscrizione Albo 2163/2005 con sede legale in Campobello di Mazara frazione Torretta di Granitola C/da S.P., 51Km 11+000;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1 – lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, il parere favorevole del Responsabile della II Direzione Organizzativa per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della IX Direzione Organizzativa;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto l'Ordinamento Amministrativo Regionale degli Enti locali in Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2021/2023;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. **APPROVARE** lo schema di convenzione, conforme al modello "C" approvato con il D.P. del 04 giugno 1996 ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con gli enti assistenziali iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione Inabili - Tipologia Centro Diurno – di seguito elencata:
 - Ente Associazione "L'Oasi di Torretta", numero iscrizione Albo 2163/2005 con sede legale in Campobello di Mazara frazione Torretta di Granitola C/da S.P., 51Km 11+000;
2. **DEMANDARE** al Responsabile della II Direzione Organizzativa l'adozione dei consequenziali atti di gestione.
3. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e l'insussistenza, neppure potenziale, di ipotesi di conflitti di interessi.
4. **PUBBLICARE** la deliberazione presso l'Albo pretorio *on-line* e nella sezione Amministrazione trasparente.
5. **DICHIARARE** la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Grazia Zizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Salvatore Pignatello

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, li 01/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Salvatore Pignatello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

II DIREZIONE ORGANIZZATIVA
“SERVIZI AL CITTADINO”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Cooperativa Sociale Associazione “L’Oasi di Torretta” di Campobello di Mazara

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale nella seduta del 01/04/2022 con deliberazione n. 66

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2°, della L.R. 44/91:

SI

Li _____

Li 21/03/2022

L’ASSESSORE RELATORE

Responsabile del Procedimento
Istruttore Amministrativo
F.to Rosa Alcamo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrative esprime parere: FAVOREVOLE

Data 21.03.2022

IL RESPONSABILE
(Avv. Simone Marcello Caradonna)
F.to Simone Marcello Caradonna

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Visto : Parere non dovuto

Data 29/03/2022

IL RESPONSABILE
(Dott. Andrea Antonino Di Como)
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE

Il Responsabile della II Direzione Organizzativa

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente deliberazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali, intende avvalersi dei servizi aperti alla comunità, dando rilevanza alla tipologia di "centro diurno";
- che tale tipologia di servizio, per la sua caratteristica di flessibilità e varietà delle iniziative proposte, consente una risposta più adeguata alle diverse necessità del territorio;
- che il centro diurno quale servizio aperto favorisce la promozione e l'integrazione delle diverse fasce d'utenza e nello specifico di soggetti con disabilità;

Vista la L.R. 9 maggio 1986, n. 22, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 23 del 10 maggio 1986, avente ad oggetto "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia";

Visto il D.P. 29 giugno 1988 concernente la definizione degli standard strutturali organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;

Visto il D.A. 29 marzo 1989 dell'Assessorato degli Enti Locali recante "Istituzione dell'albo regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22";

Visto il D.P. 4 giugno 1996 di Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

Vista L. 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Dato atto che:

- ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'Amministrazione comunale ad attuare il servizio residenziale in favore di inabili in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'Amministrazione comunale e l'ente prescelto;
- che gli enti assistenziali concorrono all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali mettendo a disposizione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato;

Ritenuto opportuno e necessario per le suesposte motivazioni approvare lo schema di convenzione, conforme al modello "C" approvato con il D.P. del 04 giugno 1996 ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con gli enti assistenziali iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione Inabili - Tipologia Centro Diurno:

- Ente Associazione "L'Oasi di Torretta", numero iscrizione Albo 2163/2005 con sede legale in Campobello di Mazara frazione Torretta di Granitola C/da S.P., 51Km 11+000;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1 – lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012, il parere favorevole del Responsabile della II Direzione Organizzativa per quanto riguarda la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della IX Direzione Organizzativa;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto l'Ordinamento Amministrativo Regionale degli Enti locali in Sicilia;

Vista la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2021/2023;

PROPONE

Alla Giunta Municipale

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. **APPROVARE** lo schema di convenzione, conforme al modello "C" approvato con il D.P. del 04 giugno 1996 ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi con gli enti assistenziali iscritti all'Albo Regionale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 22/1986, Sezione Inabili - Tipologia Centro Diurno – di seguito elencata:
 - Ente Associazione "L'Oasi di Torretta", numero iscrizione Albo 2163/2005 con sede legale in Campobello di Mazara frazione Torretta di Granitola C/da S.P., 51Km 11+000;
2. **DEMANDARE** al Responsabile della II Direzione Organizzativa l'adozione dei consequenziali atti di gestione.
3. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e l'insussistenza, neppure potenziale, di ipotesi di conflitti di interessi.
4. **PUBBLICARE** la deliberazione presso l'Albo pretorio *on-line* e nella sezione Amministrazione trasparente.
5. **DICHIARARE** la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

IL RESPONSABILE DELLA II DIREZIONE ORGANIZZATIVA

(Avv. Simone Marcello Caradonna)

F.to Simone Marcello Caradonna

**SCHEMA CONVENZIONE CENTRO DIURNO
"DISABILI"**

Il giorno nei localitra l'Amministrazione comunale dilegalmente rappresentata dal Sig.domiciliato per la carica pressoe il Sig.nato a ilnella qualità di legale rappresentante dell'Entecon sede in via iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale degli enti locali n. del per gestire il servizio di "centro diurno" nella struttura ubicata invia

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale diin attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende avvalersi di servizi aperti alla comunità, dando rilevanza alla tipologia di "centro diurno";
- che tale tipologia di servizio, per la sua caratteristica di flessibilità e varietà delle iniziative proposte, consente una risposta più adeguata alle diverse necessità del territorio;
- che il centro diurno quale servizio aperto favorisce l'accesso di tutta la comunità per promuovere l'integrazione delle diverse fasce d'utenza;
- che nel quadro della più ampia utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio l'Amministrazione comunale intende avvalersi delle prestazioni rese a istituzioni ed enti del privato sociale in possesso dei prescritti requisiti strutturali od organizzativi;
- che in alcune realtà delle aree a rischio l'inserimento dei minori presso il centro diurno può rivelarsi una risposta efficace per contrastare l'insorgenza delle cause del disagio, della devianza e della stessa criminalità;
- che l'Ente predetto si propone di concorrere ai superiori obiettivi ponendo a disposizione del comune nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi ed impianti ed utilizza personale specificamente qualificato come appresso riportato;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'Amministrazione comunale ad affidare in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta, la gestione del servizio ad enti del privato sociale, pervenendo ad economie di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e migliore qualità dei servizi;
- che le peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste;

- che la convenzione trova altresì previsione nell'art. 16 della legge regionale n. 22/86, 4° comma, lett. c) atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente contraente;

- che il predetto Entesi propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socioassistenziali mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità allo standard regionale, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto, utenza, apertura del Centro

La convenzione ha per oggetto l'accoglienza di(minori/anziani/inabili/altre tipologie, di età).

Il numero degli utenti in regime di convenzione è compreso tra n. e n. utenti (in relazione alla varietà delle iniziative previste ex successivo art. 10).

Il Centro rimarrà aperto nei giornidalle ore alle ore

Art. 2

Modalità di ammissione alla frequenza

L'Ente si impegna, sulla scorta delle direttive del comune, ad accogliere i soggetti, a vario titolo interessati alle attività programmate dal Centro, sulla base delle direttive fornite dal Servizio Sociale Comunale, che presentano particolari esigenze alle quali le attività del Centro risultano adeguatamente corrispondenti, garantendo ove è necessario, sulla base della scelta condivisa, la partecipazione alternata degli ospiti. In tali casi gli invii saranno corredati da apposita relazione sulla situazione personale e socio familiare del soggetto con l'indicazione delle attività rispondenti al piano di lavoro predisposto dallo stesso ufficio comunale.

L'Ente è tenuto a comunicare all'A.C. con frequenza mensile i nominativi dei soggetti accolti in proprio presso il Centro, con indicazioni di massima relative alle motivazioni dell'accoglienza.

Agli utenti ammessi al Centro sarà rilasciato apposito tesserino, con foto, da parte dell'ufficio comunale competente firmato dal relativo responsabile.

Art. 3

Modalità di cessazione della frequenza

Alla dimissione del soggetto si può pervenire, oltre che su richiesta dell'interessato, su disposizione dell'A.C. per il venire meno delle condizioni che avevano motivato l'inserimento al Centro su disposizione della stessa, ovvero su proposta motivata dell'Ente soggetto a ratifica da parte dell'ufficio comunale competente.

L'Ente si impegna a comunicare periodicamente i nominativi dei soggetti non più frequentanti, al fine di favorire l'accesso al servizio a nuovi fruitori.

La dimissione proposta dall'Ente deve essere motivata con un rapporto sulla condizione psico-fisica e sociale del soggetto allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori o più idonee iniziative.

Art. 4

Prestazioni e prescrizioni

L'Ente si impegna a:

- a) mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività educativo-assistenziale;
- b) svolgere un'attività educativo-assistenziale che miri a valorizzare il rapporto con la comunità locale, promuovendo e favorendo l'utilizzo delle risorse, anche umane, del territorio nella fase di programmazione e gestione delle attività;
- c) la possibilità di accesso ai soggetti disabili, favorendo laddove possibile l'inserimento e la partecipazione alle attività;
- d) stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ammessi contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- e) curare il rapporto con le strutture sanitarie di base competenti per i vari interventi;
- f) predisporre e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun soggetto ammesso contenente:
 - documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e quant'altro di rilievo per un'adeguata conoscenza del soggetto;
 - scheda di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso e da aggiornare periodicamente;
- g) predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere semestralmente;
- h) relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- i) produrre il diario giornaliero delle attività all'atto della stipula della presente convenzione;
- l) dotarsi di un registro delle presenze da tenere costantemente aggiornato.

Art. 5

Attività

Le attività del Centro consistono in:

- servizio sociale professionale;
- segretariato sociale;
- attività ricreative, culturali, del tempo libero ed altro (da definire in rapporto alla/e tipologia/e d'utenza; ad esempio attività manuali, artigianali, musicali, teatrali, sportive, allestimento mostre, corsi e incontri formativi, organizzazione e partecipazione ad iniziative esterne di carattere ricreativo-culturale, sostegno scolastico, cineforum, ecc...).

Oltre a ciò, si concorda l'attivazione delle seguenti iniziative, maggiormente finalizzate e orientate alle specifiche tipologie d'utenza:

- trasporto da e per il Centro;
- biblioteca aperta alla consultazione, anche di piccole dimensioni;
- servizio di lavanderia e stireria;
- podologo, parrucchiere, barbiere;
- laboratori per soggetti portatori di handicap.

Art. 6

Personale

L'Ente si impegna a fornire per lo svolgimento delle attività nei giorni e negli orari come definiti all'art. 1 il seguente personale in rapporto diretto o indiretto, garantendone la professionalità:

- assistente sociale, responsabile del coordinamento;
- animatore socio-culturale, anche in convenzione;
- personale ausiliario;
- altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili, in relazione alla tipologia d'utenza, alle dimensioni della struttura, all'organizzazione del servizio in termini di giornate ed orari di apertura, iniziative previste, ecc. (educatore professionale, pedagogista, psicologo dell'educazione, istruttore sportivo, d'informatica, maestri d'arte, infermiere professionale, ecc.).

L'Ente deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste all'atto della stipula della convenzione; esso deve corrispondere il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria con i relativi oneri assistenziali e previdenziali.

Con particolare riferimento alle figure di assistente sociale ed educatore professionale l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza dei medesimi operatori;

ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

L'A.C. ha facoltà di integrare o potenziare specifiche attività, tramite l'impiego di propri operatori (assistenti sociali, psicopedagogisti, animatori...), dipendenti e non.

Art. 7

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività a carattere educativo-assistenziale, può avvalersi di volontari (associati o meno) ed obiettori di coscienza.

L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

I volontari ed obiettori non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti dalla presente convenzione.

La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata.

Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta ai corrispettivi, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 8

Partecipazione alla programmazione

L'A.C. promuove periodicamente, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con gli utenti, nonché con organismi ed istituzioni presenti sul territorio, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni e le modifiche da apportare al servizio prestato.

Art. 9

Corrispettivi

L'Ente si impegna ad assistere l'utenza secondo quanto previsto agli artt. 1 e 5 e con il personale di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Per il suddetto servizio l'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente la retta giornaliera per ogni beneficiario pari ad € 37,00, escluso Iva, quantificata sulla base degli oneri connessi all'applicazione del C.C.N.L. e della normativa vigente in materia di oneri sociali, nonché delle spese generali connesse alle attività di cui al presente art. 5.

La liquidazione avverrà in rate trimestrali su presentazione di regolare fattura firmata dal legale rappresentante dell'Ente e vistata dal responsabile dell'ufficio comunale competente, corredata dalla relazione trimestrale predisposta dall'assistente sociale dell'Ente e dalla documentazione attestante il rispetto del contratto di lavoro.

L'importo liquidato trimestralmente è soggetto a maggiorazione entro il limite del 15% in relazione agli oneri per organizzazione e progettazione del servizio.

I compensi come sopra determinati saranno aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento di costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Nessuna somma può, a qualsiasi titolo, essere richiesta dall'Ente ai soggetti ammessi per alcuna delle prestazioni erogate durante l'orario dell'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 10

Modifiche alla convenzione

Qualora mutamenti nella situazione personale o nel contesto socio-familiare dell'utenza richiedessero una rimodulazione dell'organizzazione e della gestione delle attività del centro, l'A.C. d'intesa con l'Ente contraente può procedere ad una modifica od integrazione di quanto previsto al precedente art. 5; ove ciò comporti una ridefinizione dei costi, si procederà al conseguente adeguamento dei corrispettivi.

Art. 11

Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso.

Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti fino a definizione della controversia.

Art. 12

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Art. 13

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni due a decorrere dalla sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito. L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o alla comunicata cessazione del servizio, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà a suo insindacabile giudizio di recedere dalla presente convenzione anche per insufficienza delle disponibilità di bilancio.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art. 15

Registrazione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente se dovute.

Art. 16

Efficacia della convenzione

L'efficacia della presente convenzione resta subordinata all'acquisizione di:

- certificazione di cui alle leggi nn. 428/56, 575/65, 936/82 e successive integrazioni relative al legale rappresentante e ai componenti il consiglio di amministrazione dell'Ente;
- decreto di iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali sez. tipologia centro diurno, in applicazione all'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
- elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 17

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di